



Milano 14 dicembre 2011

COMUNICAZIONE N 9/2011

ANTIRICICLAGGIO LE NOVITA'

Carissimi Associati,

informiamo che, con l'emanazione del **Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011**, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo del denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

Nello specifico a partire dal 6 dicembre 2011 sono entrate in vigore le seguenti limitazioni nell'utilizzo dei mezzi di pagamento:

- **USO DEL DENARO CONTANTE.**

E' previsto il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro contante per importi pari/o superiori a **€ 1.000,00**

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati; resta inteso che il trasferimento può essere tuttavia eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

ATTENZIONE: per gli incassi in denaro contante relativi al pagamento di premi assicurativi occorre fare attenzione alle disposizioni del Regolamento ISVAP 5/2006 e successive modifiche (art. 47, comma 3).

A tal proposito si ricorda che in base all'articolo del Regolamento, sopra citato, è fatto divieto agli intermediari assicurativi:

«di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita (...) per i contratti di assicurazione contro i danni (...) il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente, in base al nuovo decreto i premi relativi alle polizze RC auto potranno essere incassati in contanti, ma nel limite sopra indicato.

- **ASSEGNI TRASFERIBILI.**

L'emissione di assegni bancari, postali e circolari **in forma libera** è consentita soltanto per **importi inferiori ai € 1.000,00**; gli assegni emessi per importo pari/ o superiore a tale importo devono sempre riportare la clausola: **"NON TRASFERIBILE"**.

E' sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario; **in caso di girata**, non è necessario inserire il codice fiscale del girante.

- **ASSEGNI NON TRASFERIBILI.**

Sono **ammessi per qualsiasi importo**; è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del **beneficiario**

- **ASSEGNI "A ME MEDESIMO" O "MIO PROPRIO"**

Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "m.m.", me medesimo) possono esser girati unicamente ad una banca o alle Poste, inibendo la possibilità di essere oggetto di trasferimento,



ossia di girare a terzi tali assegni; ciò a prescindere dall'importo trasferito.

- **MONEY TRANSFER**

E' rimasto invariato il limite di € 2.000,00 per i trasferimenti di denaro contante tramite il circuito Money Transfer.

Inoltre il Decreto ha previsto che a far tempo da tale data, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000,00; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto con saldo pari o superiore a € 1.000,00 devono essere estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il **31 dicembre 2011**.

Ricordiamo che è possibile scaricare dal sito di ACB (Area Modulistica) il quaderno informativo in materia di antiriciclaggio.

Cordiali saluti.

La Segreteria ACB